



COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 20/01/2020

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì venti del mese di Gennaio alle ore 11.30, presso la SALA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente SINDACO MURA FRANCESCO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	MURA FRANCESCO	SI
VICE SINDACO	SPIGA FRANCESCO	SI
ASSESSORE	LOI GIUSEPPE	SI
ASSESSORE	TATTI GABRIELLA	--

Presenti n° 3 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale SASSU ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO MURA FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il Capo I del [D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507](#) che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 1, comma 25, della [legge n. 208/2015](#) il quale ha abrogato l'articolo 11 del [D.Lgs. n. 23/2011](#), istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 3, comma 5, del [D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507](#), secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del [D.Lgs. n. 360/1998](#);
- l'art. 13, comma 15-bis, del [D.L. n. 201/2011](#), secondo cui, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 13, comma 15-ter, del [D.L. n. 201/2011](#), il quale dispone che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 53, comma 16, della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 13, comma 15, del [D.L. n. 201/2011](#), secondo cui tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 174 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il [D.P.C.M. 16 febbraio 2001](#) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del [D.Lgs. 507/1993](#);
- l'art. 11, comma 10, della [legge n. 449/1997](#), successivamente abrogato dall'art. 23, comma 7, del [D.L. n. 83/2012](#) a decorrere dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del medesimo decreto legge), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto

- sulle pubbliche affissioni fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
- l'art. 1, comma 739, della [legge n. 208/2015](#), il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della [legge n. 449/1997](#), approvati prima della data di entrata in vigore del citato articolo 23, comma 7, del [decreto-legge n. 83 del 2012](#);
 - l'art. 1, comma 919, della legge n. 145/2019, secono cui, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;
DATO ATTO che:
 - ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del [D.Lgs. n. 507/1993](#), la popolazione residente di codesto ente, riferita al 31 dicembre 2019 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 462 abitanti, per cui il medesimo ente:
 - rimane collocato nella V classe (comuni fino a 10.000 abitanti);
 - a seguito dell'analisi dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022, è emersa la necessità e l'opportunità di non aumentare le tariffe rispetto a quanto stabilito per l'anno precedente;
VISTO:
 - il prospetto di determinazione delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 - il [D.Lgs. n. 267/2000](#);
 - il [D.Lgs. n. 118/2011](#);
 - Statuto comunale;

DELIBERA

- I. di determinare per l'anno 2020, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell'allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- II. di stabilire che per le superfici superiori al metro quadrato l'aumento complessivo della tariffa base, così come previsto dall'art. 1, comma 919, della legge n. 145/2019, è pari al 0,00 %;
- III. di inoltrare, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del [D.L. 201/2011](#), la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del [D.Lgs. n. 360/1998](#).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **ZAGO CLAUDIO** in data **24/01/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **ZAGO CLAUDIO** in data **24/01/2020** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Il Presidente

Il Segretario Generale

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 28

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **ZAGO CLAUDIO** attesta che in data 24/01/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge